

PROTEZIONE GIURIDICA PER LA SALUTE

CONDIZIONI COMPLEMENTARI (CC) SECONDO LCA.

Edizione 2023

SOMMARIO.

INFORMAZIONE PER I CLIENTI SULLA PROTEZIONE GIURIDICA PER LA SALUTE.

| | |
|--|----------|
| Che cosa è assicurato? | 3 |
| Inizio e fine dell'assicurazione | 3 |
| Limitazione delle prestazioni | 4 |
| Premi | 4 |
| Discrezione, protezione e sicurezza dei dati | 4 |
| Assistenza | 4 |
| Assicuratore | 4 |

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PROTEZIONE GIURIDICA PER LA SALUTE.

| | |
|---|----------|
| I. Basi dell'assicurazione | 5 |
| Art. 1.1 Basi contrattuali..... | 5 |
| Art. 1.2 Contratto collettivo d'assicurazione..... | 5 |
| Art. 1.3 Forma maschile e femminile..... | 5 |
| Art. 1.4 Partecipanti..... | 5 |
| II. Contraente dell'assicurazione | 5 |
| III. Inizio, durata e fine del contratto | 6 |
| Art. 3.1 Da quando vale l'assicurazione?..... | 6 |
| Art. 3.2 Scioglimento del contratto collettivo d'assicurazione e disdetta..... | 6 |

| | |
|--|----------|
| IV. Volume della copertura | 6 |
| Art. 4.1 Sinistro primario..... | 6 |
| Art. 4.2 Validità territoriale..... | 6 |
| Art. 4.3 Casi giuridici assicurati..... | 6 |
| Art. 4.4 Casi giuridici non assicurati..... | 6 |
| Art. 4.5 Sussidiarietà..... | 6 |
| V. Prestazioni | 7 |
| Art. 5.1 Prestazioni assicurate..... | 7 |
| Art. 5.2 Prestazioni non assicurate..... | 7 |
| Art. 5.3 Cessione..... | 7 |
| VI. Disbrigo del caso giuridico | 7 |
| Art. 6.1 Notifica di un caso giuridico/ dovere di collaborazione..... | 7 |
| Art. 6.2 Disbrigo..... | 7 |
| Art. 6.3 Divergenze di opinione in merito ai provvedimenti da adottare per il disbrigo del sinistro.... | 7 |
| Art. 6.4 Responsabilità sussidiaria e prestazione di SWICA..... | 8 |
| VII. Trattamento dei dati | 8 |
| VIII. Diritto applicabile e foro giuridico | 9 |

INFORMAZIONE PER I CLIENTI SULLA PROTEZIONE GIURIDICA PER LA SALUTE.

Le seguenti indicazioni informano in modo rapido e comprensibile in merito all'assicurazione di protezione giuridica per la salute. Questo documento contiene inoltre le condizioni complementari (CC) alle condizioni generali d'assicurazione (CGA) di SWICA Assicurazioni SA (SWICA).

CHE COSA È ASSICURATO?

L'assicurazione di protezione giuridica per la salute con copertura in tutto il mondo protegge i diritti della persona assicurata nei casi relativi a un danno della salute, quale conseguenza di una malattia o di un infortunio. Ne fanno parte i casi giuridici con fornitori di prestazioni sanitarie (ospedali, medici, terapisti) in seguito a errori di trattamento e di diagnosi, con assicuratori sociali o privati, come pure con responsabili di infortuni, rispettivamente con le loro assicurazioni di responsabilità civile. Sono assicurate le controversie nell'ambito della responsabilità civile e del diritto assicurativo e in tale contesto si corrispondono i costi causati dai casi giuridici fino a un determinato ammontare e altri servizi indicati in seguito. L'assicurazione di protezione giuridica per la salute comprende in particolare:

- › prestazioni per un importo complessivo massimo di 300.000 franchi (al di fuori dell'Europa 150.000 franchi) per caso giuridico
- › affermazione dei diritti di risarcimento per danni causati alla persona
- › sostegno in caso di omissione di esami
- › sostegno in caso di informazioni errate o rifiuto di rilasciare informazioni da parte di fornitori di prestazioni
- › controversie nell'ambito del diritto assicurativo (ad esempio: con assicuratori di responsabilità civile, contro gli infortuni, malattie, invalidità, ecc.)

I capitoli IV e V delle CC contengono ulteriori informazioni.

Per poter stipulare l'assicurazione di protezione giuridica per la salute deve esistere presso SWICA almeno un'assicurazione complementare attiva COMPLETA TOP e/o HOSPITA.

INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

Per l'assicurazione di protezione giuridica per la salute si deve presentare la proposta. La proposta può essere revocata entro 14 giorni dalla sua presentazione. Con la consegna della dichiarazione di revoca vengono a cadere tutti gli obblighi dell'assicuratore. Il termine è rispettato se il proponente comunica la sua revoca all'assicuratore, o invia per posta la sua dichiarazione di revoca, entro l'ultimo giorno del relativo termine. L'assicurazione, e quindi la copertura, iniziano dalla data indicata nella polizza. Dopo una durata contrattuale minima di un anno, l'assicurazione di protezione giuridica per la salute può essere disdetta rispettando un termine di preavviso di tre mesi per la fine dell'anno civile in corso. Se, nonostante i solleciti, i premi non vengono pagati, l'assicurazione può essere sciolta. In tale contesto i dettagli supplementari e le ulteriori possibilità di cessazione risultano dalle CGA e dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), come pure dall'articolo 3.2 capitolo III CC.

LIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non sono assicurati in particolare i casi giuridici:

- › che si sono verificati prima della stipulazione dell'assicurazione
- › per controversie con Coop Protezione Giuridica SA, rispettivamente con i suoi organi
- › relativi al rifiuto di pretese di risarcimento dei danni
- › relativi a cure psichiatriche o psicoterapeutiche, a onorari e fatture

Nelle CC, nelle CGA e nella LCA sono previste altre esclusioni dalla copertura assicurativa e limitazioni relative alla copertura assicurativa.

PREMI

Il premio dipende dall'età del contraente dell'assicurazione. Esso è indicato nella polizza e viene fatturato unitamente alle rimanenti assicurazioni complementari. La tariffa dei premi può essere adeguata nel corso della durata contrattuale.

DISCREZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI

SWICA, come pure Coop Protezione Giuridica SA, elaborano i dati necessari per la stipulazione e l'esercizio del contratto d'assicurazione, come pure per stabilire il diritto alle prestazioni. A tale fine possono essere coinvolti specialisti esterni e altri assicuratori. I dati sono memorizzati elettronicamente o conservati in forma cartacea.

Nell'ambito di questa assicurazione di protezione giuridica SWICA non conserva dati relativi a casi giuridici o ad altre prestazioni di Coop Protezione Giuridica SA. Presso SWICA si conservano unicamente i dati relativi alla polizza e quelli necessari per la verifica della copertura e la notifica dei casi giuridici. SWICA ha stipulato con Coop Protezione Giuridica SA un contratto che disciplina il trattamento dei dati dei clienti in osservanza della Legge sulla protezione dei dati. L'argomento è disciplinato in modo preciso al capitolo VII delle CC.

ASSISTENZA

SWICA riceve le notifiche dei clienti relative ai casi giuridici e le trasmette a Coop Protezione Giuridica SA. Allestisce le polizze e si occupa dell'incasso dei premi e dei solleciti.

Coop Protezione Giuridica SA assiste gli assicurati nel disbrigo dei casi giuridici notificati.

ASSICURATORE

Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, 5001 Aarau, è quindi l'assicuratore, l'erogatore delle prestazioni e l'assuntore del rischio. Con tale compagnia SWICA ha stipulato un contratto collettivo d'assicurazione con lo scopo di offrire l'assicurazione di protezione giuridica per la salute. SWICA non è l'erogatore delle prestazioni né l'assuntore del rischio.

La proposta d'assicurazione, la polizza, le CGA, la LCA e le CC contengono ulteriori informazioni in merito ai diritti e ai doveri dei partner contrattuali, in particolare in merito alla copertura assicurativa, ai premi e alla protezione dei dati.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PROTEZIONE GIURIDICA PER LA SALUTE.

I. BASI DELL'ASSICURAZIONE

Il caso giuridico si notifica a SWICA per telefono, per scritto oppure online. SWICA lo trasmette a Coop Protezione Giuridica SA per la verifica della copertura assicurativa. La persona assicurata riceve poi una telefonata direttamente da un esperto di Coop Protezione Giuridica SA che discute con lei personalmente la questione e gli ulteriori passi.

ART. 1.1 BASI CONTRATTUALI

Il contenuto del contratto si basa sulle presenti condizioni complementari, sulle condizioni generali d'assicurazione (CGA) di SWICA Assicurazioni SA (SWICA), sulla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), sulla Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA) e sull'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

ART. 1.2 CONTRATTO COLLETTIVO D'ASSICURAZIONE

La concessione della protezione giuridica per la salute ha luogo sulla base del contratto collettivo stipulato da SWICA con Coop Protezione Giuridica SA.

ART. 1.3 FORMA MASCHILE E FEMMINILE

Per facilitare la lettura delle condizioni complementari tutte le definizioni riferite a persone sono indicate in forma maschile.

ART. 1.4 PARTECIPANTI

- › **Il contraente dell'assicurazione** è la persona che ha stipulato con SWICA l'assicurazione di protezione giuridica per la salute. Il contraente dell'assicurazione ha il diritto di azione diretta nei confronti di Coop Protezione Giuridica SA.
- › **L'assicuratore**, vale a dire l'assuntore del rischio ed erogatore delle prestazioni in caso di sinistro è Coop Protezione Giuridica SA. Essa si impegna a corrispondere le prestazioni assicurate entro i limiti delle presenti condizioni complementari.
- › **I partner contrattuali** per il singolo contratto sono il contraente dell'assicurazione e SWICA. SWICA può consigliare i contraenti dell'assicurazione, i debitori dei premi e i beneficiari, come pure inviare e ricevere comunicazioni in tutti gli aspetti del singolo contratto. Essa può essere incaricata da Coop Protezione Giuridica SA di svolgere funzioni relative all'attuazione dell'assicurazione. La notifica dei casi di protezione giuridica ha luogo tramite SWICA. Il disbrigo dei casi di protezione giuridica ha luogo direttamente tramite Coop Protezione Giuridica SA (vedi il capitolo VI).

II. CONTRAENTE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione di protezione giuridica per la salute può essere richiesta da ogni persona soggetta all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che non abbia ancora compiuto i 70 anni d'età. La premessa per la stipulazione dell'assicurazione di protezione giuridica per la salute è data dall'esistenza dell'assicurazione complementare COMPLETA TOP e/o HOSPITA presso SWICA.

Se la persona assicurata muore in seguito a un evento assicurato, i suoi eredi legali sono assicurati per il caso in questione.

III. INIZIO, DURATA E FINE DEL CONTRATTO

ART. 3.1 DA QUANDO VALE L'ASSICURAZIONE?

Il contratto è valido dal momento in cui SWICA emette e consegna la polizza d'assicurazione oppure dal momento in cui dichiara l'accettazione della proposta per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, al più presto comunque dal giorno convenuto. Le conseguenze di infortuni e malattie sono coperte solo se gli infortuni si verificano, rispettivamente se le malattie si manifestano per la prima volta dopo l'inizio dell'assicurazione.

ART. 3.2 SCIoglimento DEL CONTRATTO COLLETTIVO D'ASSICURAZIONE E DISDETTA

L'assicurazione si estingue in caso di scioglimento del contratto collettivo d'assicurazione stipulato tra Coop Protezione Giuridica SA e SWICA. Lo scioglimento deve essere comunicato per scritto alla persona assicurata al più tardi tre mesi prima della cessazione della copertura assicurativa o in altra forma che consenta la prova per testo. C'è inoltre il diritto straordinario di disdetta per motivi importanti (in particolare ogni circostanza in presenza della quale non si può pretendere in buona fede la continuazione del contratto da parte di chi ha deciso di recedere dallo stesso).

Dopo una durata contrattuale minima di un anno, l'assicurazione di protezione giuridica per la salute può essere disdetta, rispettando un termine di preavviso di tre mesi, per la fine dell'anno civile in corso.

IV. VOLUME DELLA COPERTURA

ART. 4.1 SINISTRO PRIMARIO

Per la copertura assicurativa temporale è determinante il momento del sinistro primario. La protezione giuridica è concessa soltanto se il sinistro primario si è verificato dopo l'inizio del contratto di questa assicurazione complementare. Quale sinistro primario vale il momento in cui è stato causato il danno; nei casi di diritto assicurativo vale il momento del sinistro che genera il diritto alle prestazioni assicurative, altrimenti il momento della comunicazione che genera la controversia.

Con la fine di questa assicurazione cessa anche il diritto alla protezione giuridica per i sinistri primari che si verificano dopo tale momento.

ART. 4.2 VALIDITÀ TERRITORIALE

La copertura è valida in tutto il mondo.

ART. 4.3 CASI GIURIDICI ASSICURATI

In relazione con un danno della salute sono assicurati i seguenti casi giuridici:

- › controversie di responsabilità civile (ad esempio: con fornitori di prestazioni riconosciuti secondo la legge, con detentori di veicoli a motore dopo incidenti della circolazione, ecc.), in particolare:
 - errori medici
 - omissione di esami
 - violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dell'assicurato in merito a possibili effetti dei provvedimenti sanitari
 - rifiuto d'informazione, in particolare in merito
 - alla consultazione di documenti medici
 - alla consegna di radiografie
- › controversie nell'ambito del diritto assicurativo (ad esempio: con assicuratori di responsabilità civile, contro gli infortuni, malattie, invalidità, ecc.)

ART. 4.4 CASI GIURIDICI NON ASSICURATI

La copertura assicurativa non è concessa:

- › nei casi non indicati esplicitamente
- › in casi giuridici che si sono verificati prima dell'inizio di questa assicurazione
- › per le controversie della persona assicurata con l'assicuratore, rispettivamente con i suoi organi, come pure con avvocati ed esperti, che si occupano di un caso assicurato di protezione giuridica
- › nei casi relativi a cure psichiatriche e psicoterapeutiche
- › per le controversie riguardanti fatture e onorari (eccetto quelle relative a prestazioni non erogate)
- › per le controversie relative a premi
- › in relazione alla perpetrazione di un crimine premeditato e quando si tratta di casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente
- › in relazione al semplice incasso di crediti come pure nei casi di crediti ceduti
- › se si tratta di rifiuto di pretese di risarcimento dei danni
- › nei casi bagattella con un valore della controversia inferiore a 500 franchi
- › nei casi di ricovero a scopo di assistenza secondo l'articolo 426 e seguenti del Codice civile svizzero

ART. 4.5 SUSSIDIARIETÀ

Il diritto alla protezione giuridica secondo questo contratto esiste se e nella misura in cui le prestazioni non devono essere erogate da un altro assicuratore.

V. PRESTAZIONI

ART. 5.1 PRESTAZIONI ASSICURATE

La protezione giuridica per la salute è un'assicurazione contro i danni e comprende le seguenti prestazioni:

- › salvaguardia degli interessi giuridici da parte del Servizio giuridico di Coop Protezione Giuridica SA
- › trattamento dei casi di protezione giuridica da parte di Coop Protezione Giuridica SA
- › pagamento fino a un massimo di 300 000 franchi (stati extraeuropei fino a 150 000 franchi) per caso:
 - assunzione dei costi per l'avvocato incaricato
 - assunzione dei costi per perizie
 - assunzione delle spese di procedura e spese giudiziarie a carico dell'assicurato
 - assunzione degli oneri processuali da versare alla controparte

ART. 5.2 PRESTAZIONI NON ASSICURATE

Non vengono pagati nominalmente:

- › il risarcimento dei danni
- › i costi la cui assunzione va a carico di un terzo responsabile

ART. 5.3 CESSIONE

Le indennità processuali e di parte assegnate alla persona assicurata devono essere rimborsate a Coop Protezione Giuridica SA nella misura delle prestazioni corrisposte.

VI. DISBRIGO DEL CASO GIURIDICO

ART. 6.1 NOTIFICA DI UN CASO GIURIDICO/DOVERE DI COLLABORAZIONE

Il verificarsi di un caso giuridico deve essere notificato subito per iscritto a SWICA, su sua richiesta. Essa registra i dati necessari per la notifica e per il disbrigo del caso giuridico e, dopo verifica della copertura assicurativa della persona assicurata in questione, trasmette tale notifica a Coop Protezione Giuridica SA.

Gli esperti di Coop Protezione Giuridica SA discutono l'ulteriore modo di procedere con la persona assicurata. Questa deve sostenere Coop Protezione Giuridica SA nel disbrigo del caso di protezione giuridica, deve rilasciare le necessarie procure e informazioni e trasmettere senza indugio le comunicazioni che riceve, in particolare dalle autorità.

In caso di inosservanza colposa di questi doveri, Coop Protezione Giuridica SA può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui ne siano derivati costi supplementari e il contraente dell'assicurazione non dimostri che la sua inosservanza non ha influito sul verificarsi dell'evento temuto. In caso di grave violazione, le prestazioni possono essere rifiutate.

ART. 6.2 DISBRIGO

Dopo averne parlato con la persona assicurata, Coop Protezione Giuridica SA prende i provvedimenti atti a proteggere i suoi interessi. Se è necessario l'intervento di un avvocato, in particolare nelle procedure giudiziali o amministrative, oppure se c'è un contrasto di interessi, la persona assicurata può proporre un avvocato di sua scelta. Se Coop Protezione Giuridica SA non è d'accordo con tale scelta, la persona assicurata ha la possibilità di proporre tre ulteriori avvocati, dei quali uno deve essere accettato. I tre avvocati proposti dalla persona assicurata non devono far parte dello stesso studio di avvocatura. Prima di impartire l'incarico all'avvocato si devono richiedere l'approvazione e la garanzia di assunzione dei costi da parte di Coop Protezione Giuridica SA.

In caso di inosservanza di queste disposizioni da parte della persona assicurata, Coop Protezione Giuridica SA può ridurre le sue prestazioni. Se per un cambio di avvocato, attuato dalla persona assicurata senza averne prima discusso con Coop Protezione Giuridica SA, non ci sono motivi fondati, la persona assicurata ne deve assumere i costi derivanti.

ART. 6.3 DIVERGENZE DI OPINIONE IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE PER IL DISBRIGO DEL SINISTRO

In caso di divergenze d'opinione in merito all'ulteriore modo di procedere, in particolare nei casi che l'assicuratore ritiene senza possibilità di successo, si avvia, su richiesta della persona assicurata, una procedura arbitrale. Si nomina quale arbitro una persona definita di comune accordo da entrambe le parti. Per il resto la procedura si basa sulle disposizioni relative all'arbitrato del vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se la persona assicurata porta avanti il processo a spese proprie, vengono corrisposte le prestazioni contrattuali, se il risultato è essenzialmente più conveniente di quanto era stato valutato da Coop Protezione Giuridica SA.

ART. 6.4 RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA E PRESTAZIONE DI SWICA

In caso di divergenze d'opinione e controversie nell'ambito di questo contratto tra le persone assicurate e Coop Protezione Giuridica SA, non c'è responsabilità sussidiaria da parte di SWICA. In particolare SWICA non può essere querelata e citata in giudizio a causa della presunta manchevolezza o scorrettezza della consulenza giuridica o della tenuta procedurale di Coop Protezione Giuridica SA.

Le decisioni di Coop Protezione Giuridica SA relative alla tenuta procedurale rientrano esclusivamente nel suo ambito di competenza.

SWICA non corrisponde prestazioni, né sostitutive né complementari, che rientrano nell'ambito delle prestazioni di Coop Protezione Giuridica SA.

VII. TRATTAMENTO DEI DATI

Secondo l'articolo 6.1, SWICA rileva i dati necessari e li trasmette a Coop Protezione Giuridica SA. Coop Protezione Giuridica SA è responsabile per l'elaborazione dei dati relativa a questo prodotto assicurativo. La trasmissione si effettua secondo lo stato più recente della tecnica di codificazione. I dati necessari per il disbrigo amministrativo di questo contratto (in particolare sulle persone in questione, sulla copertura e sul numero di casi giuridici) vengono conservati da SWICA, mentre gli altri dati, (in particolare le indicazioni relative al caso giuridico) vengono eliminati. La persona assicurata è d'accordo con tale conservazione, con l'elaborazione e con la comunicazione di tali dati a Coop Protezione Giuridica SA. Altrimenti, nell'ambito di questa assicurazione di protezione giuridica SWICA non conserva dati o documenti relativi a casi giuridici o ad altre prestazioni di Coop Protezione Giuridica SA.

Coop Protezione Giuridica SA elabora i dati necessari per lo svolgimento e l'amministrazione del contratto d'assicurazione, precisamente le indicazioni sulla persona assicurata e sul debitore dei premi, i dati per la verifica del caso giuridico e dell'obbligo di prestazione (compresi i dati personali particolarmente degni di protezione). Nell'elaborazione dei dati personali valgono le disposizioni in materia, innanzi tutto le prescrizioni della Legge federale sulla protezione dei dati e della relativa ordinanza.

Prima della stipulazione del contratto e durante lo stesso può inoltre essere necessario, per chiarire la fattispecie, rivolgere richieste a terzi, scambiare con questi i dati personali (in particolare l'assicuratore precedente, per chiarire i motivi della disdetta e la frequenza dei sinistri; assicurazioni doppie, per chiarire la copertura e coordinare l'elaborazione del caso).

I dati vengono elaborati da SWICA e Coop Protezione Giuridica SA sia in forma elettronica che manualmente. Essi sono protetti contro l'accesso e la visione non autorizzati, secondo la legislazione in materia di protezione dei dati. I dati vengono conservati unicamente nella misura necessaria e conto tenuto delle disposizioni di legge e delle relative dichiarazioni di protezione dei dati. Inoltre i dati possono essere scambiati tra le varie unità d'organizzazione di SWICA e tra le società del gruppo SWICA attive nel settore assicurativo e anche utilizzati per scopi di marketing.

La persona assicurata prende atto dell'elaborazione dei suoi dati come descritto in precedenza ed è d'accordo con la stessa.

Secondo la legge sulla protezione dei dati ogni persona assicurata ha il diritto di richiedere a SWICA e a Coop Protezione Giuridica SA di essere informata in merito ai dati che la riguardano che vengono elaborati nelle relative raccolte e può anche esigere che i dati errati vengano eliminati.

Ulteriori informazioni sull'elaborazione dei dati figurano nelle dichiarazioni di protezione dei dati di SWICA e di Coop Protezione Giuridica SA, che trovano applicazione per tutta la durata del rapporto contrattuale tra Coop Protezione Giuridica SA e il contraente l'assicurazione. Le dichiarazioni di protezione dei dati sono parte integrante del contratto d'assicurazione e informano in particolare sulle categorie di dati elaborate, sui procedimenti di elaborazione dei dati, sullo scopo e sulle basi dell'elaborazione dei dati, sui diritti del contraente l'assicurazione in merito all'elaborazione dei dati da parte di SWICA e di Coop Protezione Giuridica SA, come pure sulla durata di tale elaborazione e dei tempi di conservazione.

VIII. DIRITTO APPLICABILE E FORO GIURIDICO

Per questo rapporto assicurativo vale esclusivamente il diritto materiale svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna, del diritto privato internazionale e di altre norme contrastanti. In aggiunta alle disposizioni contrattuali valgono le CGA. In caso di controversie relative ai doveri di SWICA derivanti da questo rapporto contrattuale, la persona assicurata può scegliere tra il foro giuridico della sede centrale di SWICA a Winterthur o quello del suo domicilio in Svizzera. Se la persona assicurata risiede all'estero, l'unico foro competente è quello di Winterthur. In caso di controversie relative ai doveri di Coop Protezione Giuridica SA derivanti da questo rapporto contrattuale, la persona assicurata può scegliere tra il foro giuridico della sede centrale di Coop Protezione Giuridica SA ad Aarau o quello del suo domicilio in Svizzera. Se la persona assicurata risiede all'estero, l'unico foro competente è quello di Aarau. In caso di divergenze di opinione relative ai provvedimenti da adottare per il disbrigo del caso, vale la procedura indicata in precedenza nel capitolo VI articolo 6.3.

A VOSTRA DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24, 365 GIORNI ALL'ANNO.

Telefono 0800 80 90 80 / [swica.ch](https://www.swica.ch)

